DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

# Art. 11

## Disposizioni transitorie e finali

Gli atti di iniziativa delle Regioni gia' presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. E' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Versione in vigore dal 28 giugno 2024 secondo Normattiva, non più in vigore dal 5 dicembre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario |
| Estremi | Legge 26 giugno 2024, n. 86 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024 |

**Fonte del testo: Normattiva**
www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
https://ratiolegis.it/disposizioni-per-l-attuazione-dell-autonomia-differenziata-delle/art-11-disposizioni-transitorie-e-finali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it